

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 793}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSOLEN ANGELA MARIA, GRAMEGNA, BELARDI
MERLO ERIASE, BERTANI ELETTA, BOTTARI ANGELA
MARIA, FURIA, RIGA GRAZIA**

Presentata il 18 novembre 1976

Facoltà per le lavoratrici di posticipare il loro collocamento a riposo fino al 60° anno di età

ONOREVOLI COLLEGHI! — Se i principi costituzionali a tutela della donna sono per molti aspetti tra i più avanzati non solo dei paesi della CEE ma del mondo intero, lo si deve in larga misura alla partecipazione delle donne a tutti i movimenti importanti di trasformazione della nostra società, ai quali — occorre riconoscerlo — il legislatore ha dato risposte non sempre adeguate e non sempre tempestive.

Contrapposizioni ideologiche, concezioni arretrate, adesione acritica a vecchi schemi repressivi e autoritari, ostacoli irrazionali, hanno ritardato considerevolmente la presa d'atto di una maturità nuova delle donne italiane, esplosa nella Resistenza e accresciuta negli anni della ricostruzione nelle storiche lotte per il lavoro, per la pace e per la libertà.

Valori questi invocati e perseguiti partendo dall'esigenza insopprimibile di ciascuna donna a sconfiggere nella sfera del privato come del pubblico e quindi del po-

litico i « disvalori » ancora imperanti, per instaurare valori nuovi, per una nuova società.

Una società in cui, per le donne italiane la liberazione dal bisogno e il diritto e il dovere di contribuire alla formazione della ricchezza comune, l'anelito ad una convivenza serena tra gli individui e pacifica tra i popoli, sono strettamente legate alla concreta possibilità per ciascuna donna di delineare e realizzare un progetto di sé come persona, che tuttora si scontra con disposizioni legislative ancora ispirate a un costume appesantito da pregiudizi non innocenti né disinteressati, perché diretti a frenare, discriminare, emarginare. Di qui la volontà delle donne di rimuovere gli ostacoli economici, di svellere le radici profonde dei pregiudizi, di superare l'inerzia delle consuetudini, di cancellare dai codici le superstiti ideologie repressive e gli altri aspetti conservatori che ancora si frappongono al raggiungimento di una parità piena ed effettiva.

L'insensibilità e i ritardi che troppe volte il legislatore ha frapposto fra sé e il nuovo che emergeva nel paese hanno recentemente indotto taluni a ritenere che nessun rapporto positivo sia possibile tra le donne che vogliono cambiare la propria condizione e le istituzioni.

Sei legislature democratiche e le leggi emanate smentiscono a sufficienza un tale assunto, senza con ciò negare che ancora molto resta da fare per cancellare dal nostro ordinamento giuridico, oltre che nel costume, le tracce profonde di una divisione dei ruoli così funzionale ad un sistema economico di cui ormai concordemente si riconoscono le contraddizioni e la crisi profonda.

Questa VII legislatura, che si apre sul baratro nel quale il paese sarebbe destinato a precipitare, in mancanza di un profondo risanamento e rinnovamento, vede chiamate all'impegno parlamentare un numero di donne di molto superiore al passato, segno tangibile — tra gli altri — di quanto il paese sia cambiato e di come stiano affermandosi valori nuovi e liberatori anche per la donna.

Ed è appunto perché il Parlamento così rinnovato anche da una più cospicua presenza femminile non ripeta i ritardi del passato, che presentiamo, nel quadro di una iniziativa articolata ma rispondente a una visione unitaria dei problemi posti oggi dalla condizione della donna nel nostro paese, la presente proposta di legge che riconosce alla donna lavoratrice la facoltà di posticipare fino al 60° anno di età il suo collocamento a riposo.

La legislazione pensionistica — come è noto — stabilisce che il diritto alla pensione dell'INPS matura a 55 anni di età per la lavoratrice e a 60 anni per il lavoratore che abbiano raggiunto un certo periodo di contribuzione minima senza peraltro fare loro alcun obbligo di abbandonare l'attività lavorativa al compimento dell'età alla quale matura il diritto suddetto.

Tuttavia, con l'entrata in vigore della legge 15 luglio 1966, n. 604, molti datori di lavoro hanno dato all'articolo 11 della stessa una interpretazione secondo cui da tale articolo sarebbe loro derivato *sic et simpliciter* il diritto di procedere al licenziamento ad esempio delle lavoratrici al compimento del 55° anno di età qualora avessero raggiunto il minimo di contribuzione stabilito per il maturare della pensione.

A questa interpretazione numerose lavoratrici si sono opposte in molti modi. Lo testimoniano le cause giudiziarie intentate e su alcune delle quali la magistratura si è già pronunciata in senso favorevole alle lavoratrici stesse. Così come lo testimoniano le prese di posizione del movimento femminile organizzato (UDI-Consulte femminili regionali) e della stampa in generale.

In nessun caso, è bene ribadire, si è inteso però, né noi intendiamo, porre in discussione la conquista di principio e pratica fissata dal legislatore, in termini di generalità, che la donna maturi il diritto alla pensione 5 anni prima dell'uomo e cioè a 55 invece che a 60 anni giacché — nelle presenti condizioni di vita e di lavoro — sarebbe un vero e proprio attentato alla salute della donna lavoratrice obbligarla a prestare un servizio, spesso gravoso e logorante, fino all'età in cui tale servizio viene reso dall'uomo. Teniamo quindi ben fermo e difendiamo il diritto per la donna lavoratrice di conseguire la pensione 5 anni prima dell'uomo.

E tuttavia un numero crescente di donne che si vedono d'imperio collocate a riposo a 55 anni in base all'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, si sentono vittime di una discriminazione tanto ingiusta quanto emarginante alla quale non intendono più sottostare.

Di qui le azioni giudiziarie, le pubbliche prese di posizione, le delegazioni alle varie istanze politiche, le campagne di stampa, le lettere ai giornali.

Due sono i motivi che stanno alla base della protesta e della richiesta di cambiamento.

In primo luogo l'affermazione, difficilmente confutabile, che « ... il diverso limite di età — tenuto conto degli anni in cui spesso le donne devono abbandonare l'attività produttiva per l'assenza di servizi che consentano di conciliare la maternità e il lavoro — fa sì che le donne non riescono a cumulare molti anni di contribuzione e non possono raggiungere il massimo della pensione » (Consulta regionale femminile del Piemonte, documento del maggio 1976). Per cui la prospettiva pensionistica a 55 anni di età, se è sicuramente sgradita alle lavoratrici che hanno un alto stipendio ma una breve anzianità contributiva, diventa decisamente sfavorevole per quelle che sono capo-famiglia e hanno congiunti a carico.

Concedendo alla donna lavoratrice la facoltà di proseguire il suo rapporto di lavoro — e quindi di contribuzione — fino al 60° anno di età, si consentirà a un certo numero di lavoratrici di migliorare la propria posizione contributiva e quindi di raggiungere un più alto coefficiente di calcolo della pensione.

Ma vi è un altro ordine di motivi, generali e ideali, che ci spingono a modificare una legislazione che in questo come in altri campi accentua il diverso concetto che si ha del lavoro maschile e femminile e dei ruoli essenziali degli uomini e delle donne.

Ancor oggi, malgrado il grande cambiamento sociale e politico che il nostro paese ha vissuto e vive, dure sono a morire concezioni superate e norme arretrate.

Regole e concezioni impermeabili al dibattito ideale sviluppatosi con grande forza nel paese, arroccate ed estranee alla grande presa di coscienza collettiva dei lavoratori e delle donne italiane che ha portato alla rivendicazione e alla conquista pur ancora parzialmente realizzata dei servizi sociali intesi come strumento di liberazione della donna e di miglioramento della qualità della vita per l'intera collettività.

Regole e concezioni le cui pesanti tracce emergono dalla stessa sentenza della Corte costituzionale del 1° luglio 1969, n. 123, là dove afferma, che il principio della parità dei diritti alla donna lavoratrice non è violato dal legislatore che parta dal presupposto che « l'attitudine al lavoro, in via di massima, viene meno nella donna prima che nell'uomo, in genere di maggiore resistenza fisica ».

Dove per « attitudine al lavoro » s'intende con ogni evidenza solo quella espressa nell'attività extra-domestica, sulla cui efficienza e produttività il lavoro domestico — tradizionale appannaggio della donna — incide in termini di fatica fisica e morale fiaccando la resistenza e indebolendo la disponibilità stessa della donna al lavoro extra domestico.

Dove inoltre, per attitudine al lavoro extra domestico si intende con minor evidenza, ma grande arretratezza, un'attività tutto sommato « non essenziale » rispetto « all'essenzialità della funzione familiare della donna » per cui la stessa Corte poteva ritenere costituzionali quelle norme che « [limitando] nel tempo il periodo in cui la donna [viene] distratta dalle cure familiari [le consentano che,] giunta ad una certa età, essa torni ad accudire esclu-

sivamente alla famiglia, con l'apporto anche di quella pensione che le spetta » (Sentenza 1° luglio 1969, n. 123).

Benché pochi anni ci separino da questa sentenza, attardata a vagheggiare un improbabile « angelo del focolare », anni-luce intercorrono tra i suoi presupposti e i tratti più avanzati del costume che sempre più di frequente ormai anticipa la legge per il porsi delle masse femminili come soggetto politico nuovo, a fianco dei soggetti storici già definiti (classe operaia, ceti intermedi) nella volontà di superare il ruolo tradizionale e di contare a pieno titolo nella vita produttiva, sociale e politica del paese.

Se dunque l'anticipazione a 55 anni dell'età pensionabile della donna rispetto ai 60 dell'uomo, rappresenta un riconoscimento del « doppio lavoro » che caratterizza la condizione femminile, e cioè del fatto che la lavoratrice è anche e sempre casalinga, tuttavia, sotto la specie di norma protettiva, esso sancisce e ribadisce una limitazione e differenziazione che non hanno basi reali se non in presunti ruoli vincolanti e unilaterali dei due sessi.

Occorre dunque far sì che questo necessario e inalienabile riconoscimento non si risolva in una ulteriore emarginazione ai danni della donna.

In considerazione dunque del fatto che, ai fini pensionistici, si pretendono gli stessi anni di anzianità contributiva per ottenere il massimo di pensione, e che sono moltissime le donne particolarmente in certe categorie, che malgrado tutte le difficoltà, avvertono come una costrizione il doversi ritirare dal lavoro produttivo, proprio in un'età della vita in cui potrebbero trarre i frutti dell'anzianità e dell'esperienza, proponiamo di garantire loro la facoltà, su loro richiesta, di posticipare il loro collocamento a riposo fino al raggiungimento del 60° anno di età.

L'articolo 1 stabilisce quindi che le lavoratrici possano — su loro richiesta — continuare a prestare la loro opera anche dopo il compimento del 55° anno di età ma non oltre il 60°.

Con l'articolo 2 si restringe il campo di applicazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966 escludendone le lavoratrici suddette, per il periodo intercorrente tra il 55° e il 60° anno di età, durante il quale abbiano chiesto di continuare l'attività lavorativa extra domestica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le lavoratrici dipendenti, il cui contratto di lavoro di natura pubblica o privata, prevede il collocamento a riposo al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, possono continuare a prestare la loro opera, qualora ne facciano domanda, fino al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

ART. 2.

Le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, si applicano, in deroga all'articolo 11 della legge stessa, nei confronti delle lavoratrici che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia non intendano fruire di tale diritto fino al 60° anno di età.